



TRIBUNALE DI TORINO

- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ex art. 12 legge n. 3/2012

nel procedimento n. 21465/2019 V.G.

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/10/2019,

PREMESSO CHE

- in data 25/7/2019 ha depositato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012;
- tale proposta prevede, in sintesi:
 - il pagamento da parte della ricorrente in un'unica soluzione della somma di € 17.000,00, ottenuta tramite un finanziamento erogato dalla Fondazione Antiusura San Matteo;
 - la destinazione di tale somma
 - alla soddisfazione integrale delle spese in prededuzione e dei costi di procedura (€ 2.718,24);
 - alla soddisfazione integrale del credito privilegiato vantato dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione (€ 563,22);
 - al pagamento nella misura del 31,5% dei crediti chirografari vantati da Agenzia delle Entrate- Riscossione, Soris S.p.a. e Unicredit Banca S.p.a. (€ 13.675,72)
- unitamente a tale proposta di accordo sono stati depositati i documenti previsti dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012 e la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis l. da parte del professionista incaricato di svolgere la funzione di OCC, dott. Davide Borla, il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della



proposta, la fattibilità dell'accordo, la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e di non aver rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

- con decreto del 7/8/2019 il giudice designato ha fissato udienza ex art. 10, comma 1, l. 3/2012 il giorno 31/10/2019;
- l'accordo è stato trasmesso a tutti i creditori in data 6/9/2019 a mezzo Posta Elettronica Certificata ed è stato pubblicato sul sito internet www.tribunale.torino.giustizia.it in data 9/9/2019;
- i creditori sono stati chiamati a far pervenire una dichiarazione sottoscritta con la quale esprimere il consenso o il dissenso rispetto alla proposta di accordo formulata dalla debitrice entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/2012;
- all'udienza del 31/10/2019 il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha dichiarato di aver inviato ai creditori la relazione sui consensi espressi in data 18/10/2019;
- in data 12/12//2019 l'OCC ha depositato l'attestazione definitiva ex art. 12 l. 3/2012, con la quale ha dichiarato:
 - di aver trasmesso la proposta di accordo a tutti i creditori a mezzo PEC di aver pubblicato tale atto ai sensi degli artt. 10 e 15 l. n. 3/2012, nei termini e nelle modalità previste nel decreto;
 - di non aver raggiunto osservazioni;
 - che l'accordo risulta raggiunto poiché, tenendo conto del meccanismo di voto previsto dall'art. 11 l. n. 3/2012, risulta raggiunta una maggioranza del 100% dei creditori e, dunque, l'accordo deve intendersi concluso;
 - che l'accordo risulta allo stato fattibile, sostenibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

CONSIDERATO CHE

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;
- i creditori hanno espresso il consenso richiesto dalla legge ai fini del perfezionamento dell'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente;
- pertanto, tale accordo deve essere omologato;
-

P.Q.M.

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da
dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

dispone che il presente decreto, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a



cura dell'O.C.C. sui siti internet www.tribunale.torino.giustizia.it in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n.3/2012.

Torino, 13 dicembre 2019

Il Giudice

(Stefano Miglietta)

